


2343



REPUBBLICA ITALIANA
In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1^a civile, composta dai Magistrati:

dott. VITTORIO ROSSI, Presidente

dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel

dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 666/2014R.G., promosso con reclamo depositato il 7
aprile 2014,

da

██████████ srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale
in Cittadella (PD) via ██████████ n. 9, REA ██████████, giusta mandato a mar-
gine del reclamo, rappresentata e difesa dagli avv. ti ██████████
di Vicenza con domicilio eletto presso l'avv. ██████████, Venezia, san
Polo ██████████ come da mandato a margine del reclamo,

reclamante

contro

Fallimento ██████████ srl C.F. e p. Iva ██████████ in persona
del Curatore, rappresentato e difeso giusta autorizzazione del Gd 21 maggio
2014 dall'avv.to G. ██████████ con domicilio eletto presso l'avv. ██████████
██████████, Venezia Mestre, via ██████████, come da mandato a margine
della memoria di costituzione,

contro

2 Emme srl in persona del legale rappresentante, creditore istante, non costi-
tuito,

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 79/ 2014 del tribuna-
le di Padova ,

Causa trattata all'udienza del 19 giugno 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

"in riforma radicale della sentenza impugnata, revocarsi la dichiarazione di
fallimento della società ██████████ srl";

Il procuratore del fallimento ha concluso:

SENT. N. 2343/14
DEPOSITATA 12/08/14
666
DEPOSITATA 10/11/20
2604
2011
OFF. AUA
SENT. DIET. DI
FALLIMENTO



“Voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così giudicare: nel merito: rigettare il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 e 162 L.F. dalla società [redacted] srl, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza di fallimento n. 78N/14 emessa dal Tribunale di Padova in data 27 febbraio 2014, depositata il 20 marzo 2014. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria: si chiede sin d’ora l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento prefallimentare rubricato al n. 702/2013 del Tribunale di Padova nonché dei fascicoli dei procedimenti per concordato preventivo n.18/2013, n. 88/2013 e n. 14/14 R.G.C.P. del Tribunale di Padova.”

FATTO E DIRITTO

Con il reclamo come sopra depositato, [redacted] srl, premesso che il Tribunale di Padova con decreto 20 marzo 2014 aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta di concordato presentata il 20 febbraio 2014 dalla società debitrice e contestualmente aveva dichiarato il fallimento della medesima e precisato altresì che il reclamo investe entrambi i provvedimenti, ha chiesto la revoca del fallimento deducendo violazione di legge per mancato esame nel merito della proposta di concordato preventivo ed erronea declaratoria di inammissibilità.

Il creditore istante non si è costituito a differenza del fallimento che ha chiesto il rigetto del reclamo.

In particolare il reclamante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente attribuito alla terza proposta di concordato preventivo depositata il 20 febbraio 2014 intento abusivo ovvero lo scopo di dilazionare i tempi della dichiarazione di fallimento argomentando sia dalla tempistica – il deposito era avvenuto il giorno anteriore all’udienza prefallimentare fissata su ricorso del creditore [redacted] srl – sia dagli esiti di due precedenti domande (una “in bianco” a cui non erano seguiti la proposta ed il correlato piano ed una “completa che era stata rinunciata) senza tener conto delle ragioni per cui non si era ritenuto di dare seguito alle due domande del 2013.

[redacted] obietta che invece non vi è stato alcun utilizzo dello strumento concordatario per finalità dilatorie perché i tempi erano stati determinati da accertamenti obiettivi e complessi. Si precisa che nel primo caso il mancato deposito era dipeso dalla necessità di verificare adeguatamente una posta

75 debitoria verso *ex* dipendenti emersa solo il 28 luglio 2013, cioè in stretta
 prossimità della scadenza (1 luglio 2013), e per la domanda completa erano
 occorse complesse e analitiche verifiche per rispondere al Tribunale che
 aveva richiesto le ragioni oggettive e documentate della riparazione in due
 80 classi (chirografari/privilegiati) dei creditori imprenditori agricoli sicché,
 non riuscendo nell'intento a causa del ristretto termine concesso, la società
 aveva preferito rinunciare alla domanda. Completata detta indagine, era ini-
 ziata una verifica fiscale della Guardia di Finanza che aveva indotto i consu-
 lenti e l'attestatore della società ad attenderne l'esito per valutare il possibile
 rischio fiscale e l'istituzione di eventuale fondo: l'indagine tributaria si era
 conclusa a febbraio e tanto spiegava perché la terza proposta di concordato
 fosse stata depositata il 20 febbraio 2014.

85 Con ulteriore motivo si osserva che, escluso l'abuso dello strumento
 concordatario, la proposta del 20 febbraio 2014 andava esaminata nel merito
 risultando superabili o non fondati i rilievi di inammissibilità espressi dal
 Tribunale.

I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, non sono fondati.

Anzitutto la ricostruzione in fatto è inesatta ed incompleta.

90 Per il primo concordato "in bianco" del 30 gennaio 2013 la società aveva
 ottenuto dal Tribunale di Padova un primo termine di 90 giorni ed una pro-
 roga di altri 60: non furono depositati né la proposta né il piano e neppure
 gli altri documenti richiesti ed in data 12 luglio 2013 seguì il decreto di
 inammissibilità. L'ostacolo sarebbe dipeso dal credito di *ex* dipendenti
 emerso, asseritamente, solo a fine giugno 2013, ma al proposito si deve te-
 95 ner conto non solo della contestazione della curatela, che eccipisce la man-
 canza della relativa prova, ma soprattutto che, a detta della stessa recla-
 mante, il credito era di soli € 2.900,00 e di "di modestissimo impatto sul
 passivo" (pag. 4 reclamo, secondo periodo). Pertanto si trattava di difficoltà
 ben lieve, superabile con un'appostazione prudenziale, rivedibile.

100 Con riferimento al secondo concordato depositato il 9 luglio 2013 la cu-
 ratela, premesso che la richiesta di chiarimenti del Tribunale non era affatto
 "inusuale" (come definita dalla reclamante) ma funzionale alla doverosa ve-
 rifica circa la corretta formazione delle classi, obietta che le lettere ai credi-
 105 tori furono inviate solo il 2 ottobre 2013, a termine scaduto e dopo che il
 Tribunale aveva già fissato ex art. 162, c. 2 e 3 l.f. l'udienza collegiale del



10 ottobre 2013.

Più in dettaglio con decreto del 18.22 luglio 2013 il Tribunale di Padova aveva già concesso un primo termine di quindici giorni soggetto a sospensione feriale perché la società fornisse chiarimenti, o apportasse le modificazioni ritenute opportune, su alcune questioni problematiche che venivano analiticamente esposte, ma con provvedimento depositato il 24 settembre 2013 constatava il persistere di criticità, segnalando tra l'altro che "la società non ha sostanzialmente fornito i chiarimenti richiesti dal collegio in ordine alla specificazione dei creditori privilegiati e dei criteri adottati per il riconoscimento della prelazione ..." sicché fissava per la declaratoria di inammissibilità.

L'esame delle produzioni mostra che le richieste ai creditori risultano o da raccomandate o da messaggi di posta certificata, sempre spediti o consegnato il 2 ottobre 2013.

All'udienza del 10 ottobre 2013 il Tribunale doveva prendere atto della rinuncia esposta a verbale ed emetteva un decreto di non luogo a provvedere.

La terza domanda di concordato fu depositata il 20 febbraio 2014, a distanza di oltre quattro mesi dalla precedente.

Le giustificazioni opposte dalla reclamante non resistono ad un esame obiettivo anzitutto perché non vi è prova che la verifica, iniziata il 26 novembre 2013, si sia conclusa a febbraio 2014: il verbale sub. 3 reca la data dell'11 dicembre 2013 e dà atto in fine che le operazioni si sono chiuse alle 13.30 di quello stesso giorno. Il verbale sub. 5 è privo di data e comunque dà atto che non sono emerse irregolarità. Infatti va rimarcato che non è stato specificato quali violazioni sarebbero state contestate dagli inquirenti e la natura/dimensione delle problematiche da affrontare.

Soprattutto va sottolineato che gli aspetti di inammissibilità, rilevati dal Tribunale con riferimento alla terza proposta, non hanno alcuna pertinenza con la difficoltà descritta. Ed infatti vennero prospettate dal Collegio: la mancata produzione della delibera ex art. 152 l.f.; il mancato deposito dei documenti di cui all'art. 161, comma 2, lett a) ed e); il riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ad aziende agricole; la collocazione in prededuzione dei crediti dei professionisti che avevano collaborato alla domanda ed al piano, la stima dei tempi di esecuzione del concordato in



due anni e contemporaneamente l'indicazione, quale termine finale del 21 dicembre 2015.

145 Parte reclamante contrasta ogni singolo rilievo ma non coglie l'intrinseca contraddittorietà dei propri assunti ovvero tra l'asserita necessità di una approfondita verifica della situazione della società dopo la verifica fiscale e la contemporanea affermazione di idoneità/sufficienza ai fini dell'art. 161, comma 2, lett. A) ed E) – di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria risalente al 30 settembre 2013 ovvero *ante* accesso della Gdf.

150 Inoltre il confronto congiunto dei decreti di luglio e settembre 2013 e della sentenza n. 79/2014 rivela una sostanziale continuità fra alcune delle contestazioni svolte dal Tribunale rispetto alla seconda proposta e le questioni prospettate con riguardo alla terza. In particolare già con il decreto 18- 22 luglio 2013 il Tribunale di Padova interloquiva sui fornitori privilegiati, chiedendone la specificazione nominativa, i criteri ed esprimeva dubbi
155 di legittimità rispetto alla collocazione dei compensi ai professionisti in prededuzione (in contrasto con il rango privilegiato attestato dal professionista incaricato). Con il decreto del 19-22 settembre il Tribunale constatava la mancata risoluzione di entrambi questi aspetti (nonché di altri).

160 La terza proposta di concordato riproponeva ancora una volta la questione della corretta spettanza del privilegio ai fornitori (privilegio artigiano ad imprese agricole) e la collocazione dei compensi dei consulenti in prededuzione anziché in via privilegiata.

165 La visione congiunta delle tre proposte di concordato dimostra con chiarezza che il debitore ha reiteratamente utilizzato le domande di concordato preventivo nel proprio esclusivo interesse al fine di conservare il più a lungo possibile l'ombrello protettivo ex art. 168 l.f. e di raggiungere la definizione del proprio debito sia nella percentuale più favorevole sia nei tempi il più possibile a sé comodi senza alcun riguardo al diritto correlato dei creditori alla soluzione più favorevole intesa come combinazione dei fattori
170 quantità/tempo.

175 Ed infatti la pochezza della giustificazione addotta per il mancato completamento del concordato in bianco, nonostante l'utilizzo dell'intero termine concesso di 150 giorni, la rinuncia *in extremis* del secondo concordato - dopo la mancata fattiva collaborazione con il tribunale, il non breve lasso di tempo interposto tra la seconda e la terza proposta, nonostante l'inesistenza



degli asseriti problemi con l'erario, dimostrano che il vero scopo era il guadagno di tempo nell'interesse esclusivo di [redacted] senza scrupolo per i tempi e correlativi sacrifici inflitti al ceto creditorio.

La pervicace presentazione di "soluzioni" deliberatamente favorevoli solo ad alcuni creditori (prededuzione anziché privilegio oppure privilegio attribuito con criteri opachi) - che il Tribunale, custode della legittimità, aveva censurato perché *contra legem* - conferma che [redacted] intendeva perseguire la soluzione concordataria senza rispetto "delle regole del gioco". Anche la scarsa chiarezza circa i tempi di esecuzione del concordato conferma la trascuratezza verso il ceto creditorio.

Pertanto legittimamente il Tribunale ha optato per la soluzione alternativa del fallimento come da istanza del creditore [redacted] srl.

Ciò posto, attesa la mancanza di contestazioni circa il creditore istante, i requisiti di fallibilità e l'insolvenza, il reclamo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. Si compensano le spese nei riguardi del creditore istante non costituito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e le liquida in € 6.000,00, oltre contributo forfetario del 12,5 % ed oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.);
- compensa le spese tra la reclamante e d il creditore istante.

Così deciso in Venezia, 19 giugno 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: PosteCom CA3 Serial#: cd8

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia

21 OTT 2014



IL CANCELLIERE


Dot.ssa Carla Giam...

DATO AVVISO
TELEMATICO
21 OTT 2014
Oggi

[Handwritten signature]



Inviare copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziali di VE
per notifica ai sensi art.17-18 L. FALL.RE
Venezia 29 OTT. 2014
Cancelliere



"Obbligo del pagamento dell'importo di € 337,50, a titolo di contributo
unificato, esecutivo dal 2/10/11, 2014, data della comunicazione telematica del
provvedimento".
Venezia, 2/10/11, 2014



efee

Fallimenti e Società.it

